

Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 2 data 25/01/2011</i></p> <p>Classifica VI.7</p>	<p>Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10.LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI</p>
---	--

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM₁₀, totale nelle 24 ore, di 50ug/m³; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM₁₀, di 40 ug/m³;

PREMESSO CHE Il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;

PREMESSO CHE il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta DACR 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate) in cui è concreto il rischio di superamento e fascia B;

CONSIDERATO CHE il DACR 52/2007 comprende il Comune di San Benedetto del Tronto in fascia A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM₁₀)

PREMESSO CHE sul territorio regionale esistono una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale;

CONSIDERATO CHE nel corso del 2010, nella stazione urbana da traffico presente in Piazza Kolbe si sono registrati 35 superamenti giornalieri limite massimo di cui alla suddetta Direttiva 2008/50/CE e il D.Lgs. 155/2010;

CONSIDERATO CHE dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema della centralina relativamente al articolato fine PM₁₀ si evince un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;

CONSIDERATO CHE a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1755 del 6/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della

concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente - Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A" che prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione in una zona appositamente individuata, limitazione della temperatura negli edifici, riduzione dei limiti emissivi negli stabilimenti industriali;

CONSIDERATO CHE tale accordo impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo gennaio-marzo 2011, con eventuale possibilità di proroga sino al 30 aprile 2011, onde contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

CONSIDERATO CHE l'art. 5 al comma 1.3. di tale accordo prevede che i luoghi di applicazione delle misure relative alla circolazione dei veicoli possono essere le zone urbane intorno alla centraline di monitoraggio atmosferico e che la stessa perimetrazione dei luoghi può, se ritenuto opportuno interessare anche tratti di maggiore comunicazione, ivi inclusa la s.s.16;

PRESO ATTO che la centralina di monitoraggio atmosferico nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto è collocata in Piazza Kolbe lungo la s.s.16;

ATTESA dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

PROPONE

Il divieto di transito nelle Vie Silvio Pellico e della Liberazione nel tratto compreso tra Via Manara e Via Gabriele Voltattorni alle seguenti categorie di veicoli:

- autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 con o senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 senza e con filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato
- bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato escluso T.P.L. e scuolabus

- bus extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- motocicli 2 tempi pre Euro
- ciclomotori pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

I divieti sopra indicati avranno valore dal 31 gennaio al 31 marzo 2011 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.00 e tra le 14.30 e le 18.00 dei giorni da lunedì a venerdì.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- taxi e veicoli NCC fino a 9 posti
- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere)
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile)
- veicoli delle Forze di Polizia;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli dei servizi tecnici degli Enti Locali e delle Aziende che erogano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana ecc.ecc.)
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione
- veicoli per il trasporto dei disabili
- mezzi agricoli e macchine operatrici in uso nei cantieri, nelle zone agricole o di verde pubblico e privato ricompresi nelle zone vietate
- manifestazioni sportive e di auto d'epoca;
- gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone.

Il Responsabile del Procedimento
FEDERICI PIERGIORGIO

IL SINDACO

PREMESSO CHE la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM₁₀, totale nelle 24 ore, di 50ug/m³; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM₁₀, di 40 ug/m³;

PREMESSO CHE Il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;

PREMESSO CHE il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta DACR 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate) in cui è concreto il rischio di superamento e fascia B;

CONSIDERATO CHE il DACR 52/2007 comprende il Comune di San Benedetto del Tronto in fascia A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM₁₀)

PREMESSO CHE sul territorio regionale esistono una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale;

CONSIDERATO CHE nel corso del 2010, nella stazione urbana da traffico presente in Piazza Kolbe si sono registrati 35 superamenti giornalieri limite massimo di cui alla suddetta Direttiva 2008/50/CE e il D.Lgs. 155/2010;

CONSIDERATO CHE dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema della centralina relativamente al articolato fine PM₁₀ si evince un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;

CONSIDERATO CHE a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1755 del 6/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente - Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A" che prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione in una zona appositamente individuata, limitazione della temperatura negli edifici, riduzione dei limiti emissivi negli stabilimenti industriali;

CONSIDERATO CHE tale accordo impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo gennaio-marzo 2011, con eventuale possibilità di proroga sino al 30 aprile 2011, onde contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

CONSIDERATO CHE l'art. 5 al comma 1.3. di tale accordo prevede che i luoghi di applicazione delle misure relative alla circolazione dei veicoli possono essere le zone urbane intorno alla centraline di monitoraggio atmosferico e che la stessa perimetrazione dei luoghi può, se ritenuto opportuno interessare anche tratti di maggiore comunicazione, ivi inclusa la s.s.16;

PRESO ATTO che la centralina di monitoraggio atmosferico nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto è collocata in Piazza Kolbe lungo la s.s.16;

ATTESA dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

ORDINA

Il divieto di transito nelle Vie Silvio Pellico e della Liberazione nel tratto compreso tra Via Manara e Via Gabriele Voltattorni alle seguenti categorie di veicoli:

- autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro

antiparticolato

- veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 con o senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 senza e con filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato
- bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato escluso T.P.L. e scuolabus
- bus extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- motocicli 2 tempi pre Euro
- ciclomotori pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

I divieti sopra indicati avranno valore dal 31 gennaio al 31 marzo 2011 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.00 e tra le 14.30 e le 18.00 dei giorni da lunedì a venerdì.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- taxi e veicoli NCC fino a 9 posti
- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere)
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile)
- veicoli delle Forze di Polizia;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli dei servizi tecnici degli Enti Locali e delle Aziende che erogano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana ecc.ecc.)
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione
- veicoli per il trasporto dei disabili
- mezzi agricoli e macchine operatrici in uso nei cantieri, nelle zone agricole o di verde pubblico e privato ricompresi nelle zone vietate
- manifestazioni sportive e di auto d'epoca;
- gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone.

Tutti gli Organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto della presente Ordinanza che verrà portata a conoscenza del pubblico mediante la installazione della prescritta segnaletica.

Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale.

RENDE NOTO

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;
- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;
- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale in Piazza Battisti 1, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dal 31 Gennaio 2011, compatibilmente con l'avvenuta apposizione della segnaletica stradale;
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE

- l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della Multiservizi s.p.a. società affidataria del Servizio Segnaletica per conto del Comune di San Benedetto del Tronto; necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, da mantenere in maniera efficiente;
- che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza ed al Responsabile del Servizio Viabilità per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.